

ADEMPIMENTI

Verifica limite delle misure di aiuto: proroga, garanzie e riversamenti

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

La proroga del termine per la presentazione della **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** del rispetto dei requisiti di cui alle **sezioni 3.1 e 3.12** del Temporary framework (TF) per le **misure di aiuto a sostegno** dell'economia nell'emergenza epidemiologica da covid-19, non ha portato con sé i chiarimenti attesi.

L'invio della comunicazione in scadenza originaria al 30 giugno è stato **prorogato al 30 novembre 2022** ad opera del **provvedimento prot. n. 233822/2022 del 22 giugno** del direttore dell'agenzia delle entrate, ma rimangono **dubbi** sulla compilazione di alcune sue parti.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel **quadro A (c.d. regime "ombrello")**, comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I per le quali va compilata la sezione II **"Altri aiuti"**, del quadro A.

SEZIONE II	
ALTRI AIUTI	
Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)	
	Sez. 3.1 Sez. 3.12

Le istruzioni forniscono solo **alcune esemplificazioni** per la tipologia "Altri aiuti": occorre tenere conto della misura di cui all'[articolo 26 D.L. 34/2020](#) **"Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni"** e delle misure di cui all'articolo 136-bis, **"Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole"**, e di cui all'articolo 48-bis **"Credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori"** del medesimo D.L. 34/2020.

Il **controllo** del rispetto delle Sezioni 3.1 e 3.12, attraverso la Dichiarazione, anche per le misure non ricomprese nel regime ombrello è effettuato limitatamente ai massimali previsti dalla V modifica del Temporary Framework.

In **risposta all'interrogazione parlamentare n. 3-03381 del 5 luglio** in commissione Finanze e Tesoro il Ministero dello sviluppo economico si è espresso in merito agli aiuti connessi alle **garanzie del Fondo centrale di garanzia**, rilasciate ai sensi dell'[articolo 13, D.L. 23/2020](#).

L'[articolo 13 D.L. 23/2020](#) ha introdotto due tipologie di garanzia:

- una prima tipologia di garanzia, concessa nella **misura del 100 per cento**, che assiste finanziamenti di importo ridotto concessi alle imprese ed ai lavoratori autonomi danneggiati dalla pandemia e che trova la sua disciplina nella **lettera m)** del predetto articolo 13, comma 1;
- una seconda tipologia di garanzia, concessa **fino al 90 per cento** dell'importo del prestito, che trova la sua principale disciplina nella **lettera c)** del predetto articolo 13, comma 1.

La prima garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla **sezione 3.1 del Temporary Framework**, dal momento che la Commissione europea assimila una garanzia integrale (copertura al 100 per cento) su un finanziamento bancario a un **contributo a fondo perduto** (dal momento che nessuna valutazione del merito di credito è operata sul prestatore e nessun rischio assume il soggetto che eroga il finanziamento). Questa tipologia di garanzia incide, ai fini della verifica del massimale del *plafond*, per **l'intero importo**.

La seconda tipologia di garanzia è concessa ai sensi e nei limiti previsti dalla **sezione 3.2 del Temporary Framework**. In tal caso, diversamente dalla sezione 3.1 dove è previsto un *plafond* massimo di aiuto per impresa (oggi pari a 2,3 milioni di euro), la sezione 3.2 prevede dei limiti massimi dell'importo del finanziamento, parametrati al fatturato dell'impresa o al suo monte salari. La sezione 3.2 prevede, altresì, che tali garanzie siano concesse **a fronte del versamento di un premio annuale di garanzia**, in misura almeno pari ai premi annui riportati nella tabella di cui alla stessa sezione 3.2. Tuttavia, il legislatore, nel richiamato [articolo 13, D.L. 23/2020](#), tra le varie condizioni di *favor* per le imprese, ha previsto anche la **completa gratuità** della garanzia rilasciata dal Fondo. Pertanto, dal momento che il Fondo rilascia, per effetto di tale previsione, **garanzie gratuite**, il **differenziale** tra il premio di garanzia imposto dalla sezione 3.2 del *Temporary Framework* e il premio (pari a 0) applicato all'impresa, costituisce un **ulteriore elemento di aiuto connesso alla garanzia del Fondo**, che va necessariamente inquadrato, in termini tecnici di "abbuono di premio di garanzia", nella sezione 3.1 del *Temporary Framework*.

In relazione alla garanzia concessa dal Fondo in misura integrale (dunque, nel caso delle garanzie cosiddette *ex lettera m)*, **l'intero importo della garanzia** (qui uguale, per effetto della copertura al 100 per cento, all'importo del finanziamento garantito) rappresenta insomma, per tutto il suo importo nominale, un aiuto inquadrato nella sezione 3.1 del *Temporary Framework*, che concorre, dunque, al *plafond* ivi previsto (attualmente, come detto, pari a 2,3 milioni di euro). La garanzia, concessa dal Fondo fino al 90 per cento dell'importo del finanziamento, rappresenta un aiuto inquadrato nella sezione 3.2 e, **limitatamente all'abbuono di premio di garanzia**, nella sezione 3.1. Anche in tal caso, limitatamente a questa componente, l'aiuto

rileva ai fini del *plafond* di cui alla medesima sezione 3.1.

Un'apposita sezione del modello è dedicata all'indicazione del **superamento dei plafond**.

In caso di superamento dei massimali stabiliti, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è **volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero**, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, secondo le disposizioni dell'articolo 4 D.M. 11.12.2021.

I codici tributo da utilizzare nel **modello F24 con elementi identificativi** (c.d. F24 Elide), **senza possibilità di compensazione** sono indicati nella [risoluzione 35/E/2022](#):

- “8174” denominato “*Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021*”;
- “8175” denominato “*Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021*”.

Nella sezione Erario ed altro dell'F24, occorre riportare:

- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, il “codice aiuto” della singola misura agevolativa indicato nella “TABELLA AIUTI” presente nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti *Temporary Framework*;
- nel campo “anno di riferimento”, l'anno in cui è stato riconosciuto l'aiuto da riversare nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l'importo dell'aiuto da restituire, ovvero l'importo degli interessi, in base al codice tributo indicato.